



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



#### ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/07/2011

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

Dalla residenza Municipale, li 22/07/2011

L'istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal 27/07/2011 al 11/08/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 539 DEL 20/07/2011**

TRIBUNALE DI RIMINI R.G.L. 908/2008 - SENTENZA N.335/2010,  
ACCERTAMENTO SPESE DI LITE NEI CONFRONTI DI ASSICURATORI  
LLOYD'S OF LONDON.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/03/2009 si autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra OMISSIS al Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, notificato presso la civica residenza in data 5.12.2008 al fine di :

a) opporsi in via principale alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

b) chiamare in causa il Dirigente che ha curato la stipulazione dei contratti a termine con la ricorrente e l'adozione dei relativi atti preparatori facendo valere in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza delle domande suddette e nella denegata ipotesi di loro accoglimento, la norma prevista dall'art.36 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 secondo la quale *“Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”*

c) chiamare in causa la compagnia di assicurazioni Lloyd's of London al fine di far valere, in subordine alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande risarcitorie, la garanzia derivante dal contratto da assicurazione;

- che il Tribunale ordinario di Rimini in composizione monocratica in funzione del giudice di lavoro pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta dalla Sig.ra OMISSIS con sentenza n.335/2010 ha condannato il Comune al risarcimento del danno a favore della dipendente (pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre ad interessi sino al saldo) per l'abusivo utilizzo della contrattazione a termine, ma ha contestualmente accolto la domanda di manleva del Comune nei confronti degli Assicuratori Lloyd's of London che saranno quindi tenuti a tenere indenne il Comune di quanto sopra , lo stesso Tribunale inoltre ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sull'azione di rivalsa che il Comune aveva proposto nei confronti del Dirigente al Personale dell'epoca.

Quanto alle spese di lite, il Comune è stato condannato alla refusione nei confronti della dipendente Sig.ra OMISSIS e del Dirigente al Personale Dott. OMISSIS, ma ha ottenuto a suo favore la condanna alle spese dell'Assicurazione che si liquidano nella somma di Euro 2.500,00 (di cui euro 1.500,00 per onorari , euro 900,00 per diritti, euro 100,00 per spese vive) oltre al rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art.14 della tariffa forense oltre IVA e CPA nella misura di legge.

Considerato che Assicuratori Lloyd's of London (Studio Bolton) in ottemperanza alla sentenza n.335/2010 ha versato in data 22.06.2011 le spese di lite liquidate in sentenza per il complessivo importo di euro 2.800,00 (di cui € 2.400,00 per diritti e onorari, € 100,00 per

spese vive ed € 300,00 per spese generali;

Visto il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 19/04/2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso e opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente deliberazione con OMISSIS dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visto

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1) di accertare le spese di lite liquidate in sentenza per il complessivo importo di euro 2.800,00 versate da Assicuratori Lloyd's of London (Studio Bolton) in ottemperanza alla sentenza n.335/2010 sul Cap. 700004 "Rimborsi e indenizzi da sentenze favorevoli" del Bilancio 2011 – Siope 3516;

2) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

3) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

.....

Il Dirigente Responsabile  
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
700004	384	2011	2.800,00

Cattolica, 20.07.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Claudia Rufer